

DETRAZIONI DEL 19%: TRACCIABILITA' DELLE SPESE

La legge n. 160/2019, stabilisce che per fruire della **detrazione del 19%**, gli oneri indicati nell'art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere pagati con **metodi "tracciabili"** (versamento bancario o postale, carta di credito, di debito, etc.).

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. A titolo esemplificativo si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:

- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Tale previsione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di **medicinali** e **dispositivi medici**, nonchè per **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente attesta la "**tracciabilità**" del versamento con la **prova cartacea della transazione o pagamento** (ricevuta del bancomat, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).

In mancanza di detta "prova cartacea" è ammessa **l'annotazione** sulla fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio, che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile (in tal senso, si veda anche la Risposta ad Interpello 2 ottobre 2020, n. 431).